



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTO IDROGRAFICO
DELLA SICILIA

DIRETTIVA SOVRALLUVIONAMENTI

DSG n. 60 del 24 marzo 2022

DISCIPLINA DI DETTAGLIO

Premessa

La direttiva sovralluvionamenti, *approvata con Decreto del Segretario Generale n. 60 del 24 marzo 2022 e pubblicata sulla G.U.R.S. Parte I n. 16 del 08 aprile 2022*, ha dettato disposizioni in materia di rimozione dei sedimenti da sovralluvionamento nel rispetto della pianificazione adottata dall'Autorità in materia di rischio idraulico e di tutela della qualità dei corpi idrici al fine di prevenire situazioni di pericolo e rischio idraulico contemplando il rispetto dell'ambiente fluviale dei processi di dinamica dei sedimenti, della funzione di corridoio ecologico del corso d'acqua anche ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

La direttiva ha previsto che con successivi provvedimenti sarebbero stati forniti ulteriori aggiornamenti ed elementi finalizzati all'ottimizzazione delle attività. Fermo restando le indicazioni e prescrizioni già fornite con la direttiva vengono di seguito rappresentati le ulteriori indicazioni in relazione ai punti di seguito riportati.

1. Rispetto dei processi di dinamica dei sedimenti

La direttiva prevede la gestione dei sedimenti dei corsi d'acqua secondo i principi del processo fisico del trasporto solido e del suo bilancio nell'equilibrio complessivo del tratto omogeneo di asta fluviale.

A tal proposito gli interventi di asportazione del materiale solido vanno definiti dall'analisi del bilancio dei sedimenti sul corso d'acqua.

A tal fine il bilancio dei sedimenti deve valutare:

- a) se il corso d'acqua si trova in una fase di sedimentazione eccessiva (disequilibrio morfologico);
- b) se il deposito di sedimenti si manifesta in un alveo precedentemente inciso oppure
- c) se la sedimentazione è effettivamente anomala e localizzata generata da particolari situazioni locali.

Nei corsi d'acqua di cui ai punti a) e c), anche al fine di minimizzare gli effetti sulle condizioni morfologiche, la quantità rimossa non deve essere maggiore del tasso di alimentazione.

Nel bilancio il volume da rimuovere farà riferimento alla stima del trasporto solido al fondo; in particolare la grandezza su cui si basa la massima quantità mobilizzabile è la differenza tra trasporto solido proveniente dal tratto a monte e la capacità di trasporto del tratto.

Le analisi conoscitive a corredo dell'istanza dovranno pertanto comprendere uno studio della componente geomorfologica contenente:

- l'evoluzione recente del profilo di fondo (ultimi 15 – 20 anni);
- l'individuazione delle zone di erosione delle zone di accumulo;
- l'analisi granulometrica;
- la valutazione della dinamica di fondo alveo e del bilancio dei sedimenti;
- la valutazione degli effetti dell'intervento sul bilancio dei sedimenti.

La rimozione dei sedimenti deve tendere a far assumere o a mantenere una condizione di equilibrio.

Nella rimozione dei sedimenti è necessario per quanto possibile preservare la diversificazione morfologica e l'assortimento granulometrico naturale che il corso d'acqua tende ad acquisire.

In caso di forme fluviali quali le barre, la rimozione dei sedimenti deve cercare la situazione di equilibrio esistente mantenendo ove possibile tali forme, riducendone lo spessore e verificando l'effetto di questa nuova geometria su diversi regimi di portata.

Si forniscono le seguenti raccomandazioni:

- 1. evitare un abbassamento sistematico della sommità delle barre lungo l'intero tratto d'intervento;*
- 2. non deve essere prevista una persistente mobilitazione dei sedimenti dal fondo in un unico punto onde evitare un'interruzione del flusso continuo di materiale del fondo;*
- 3. non spianare l'alveo;*
- 4. non creare un alveo a sezione regolare;*
- 5. lasciare almeno un canale di magra dove la corrente si raccolga;*
- 6. diversificare la morfologia dell'alveo.*
- 7. creare le condizioni per cui le aree laterali vengano di nuovo vegetate;*
- 8. entrare con i mezzi in alveo solo dove non è possibile intervenire dalla sponda;*
- 9. scegliere i mesi di lavoro sulla base del ciclo di vita della fauna ittica per evitare che la torbidità generata dai lavori, non evitabile, causi problemi;*
- 10. cercare di effettuare lo scavo solo lungo il bordo della barra a contatto con il canale di magra, in modo da lasciare invariata la quota della sommità della barra;*
- 11. evitare l'asportazione della sommità della barra e scavi profondi il cui fondo viene ad essere più basso del livello di magra;*
- 12. effettuare interventi di riqualificazione fluviale e operazioni di "rehabitat" (costruzione artificiale di habitat) lungo le sponde.*

La fase di cantiere, durante la quale si realizza l'intervento di disalveo, può generare numerosi impatti sull'ecosistema fluviale quali:

- aumento dei sedimenti in sospensione e della torbidità delle acque con i seguenti effetti sull'ittiofauna:
- drastica riduzione dei popolamenti macrobentonici e macrofitici con conseguente calo/annullamento della capacità biogenica complessiva;
- possibili danni alla vegetazione riparia nei tratti di accesso.

È pertanto necessario attuare misure di contenimento degli impatti negativi, quali:

- ridurre il più possibile i sedimenti in sospensione e la torbidità
- salvaguardare l'ittiofauna e preservare il più possibile gli habitat presenti
- non danneggiare la vegetazione spondale presente
- limitare al minimo indispensabile il numero e la lunghezza della piste di accesso, seguendo un tracciato che minimizzi gli impatti sulle fasce vegetate e sulla morfologia delle sponde;
- quando possibile, muoversi in alveo lungo le barre di deposito, senza entrare in acqua con i mezzi;
- evitare la movimentazione di materiale in acqua corrente;
- mantenere le operazioni di scavo ad una distanza dalle sponde sufficiente a non comprometterne la stabilità;
- evitare di operare in alveo nei periodi di massima vulnerabilità per l'ittiofauna

2. Rispetto della salvaguardia ambientale dei corpi idrici fluviali

Per quanto riguarda i corpi idrici fluviali individuati nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 152/2006, questi sono sottoposti a un sistema di tutela qualitativa al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dallo stesso decreto legislativo e dalla direttiva 2000/60/CE.

Il D.lgs. 152/2006 ha altresì previsto che l'Autorità predisponga e approvi il Piano di gestione dei sedimenti quale strumento di definizione degli interventi di tutela dei corpi idrici e al tempo stesso di mitigazione del rischio alluvioni. Nelle more della definizione del piano si forniscono pertanto le seguenti indicazioni.

Gli obiettivi di tutela sono individuati dall'articolo 4 della direttiva così come recepito dall'art. 76 del D.Lgs. 152/2006 che stabilisce inoltre al comma 7 che le modifiche delle caratteristiche fisiche del corpo idrico fluviale non devono comportare il mancato raggiungimento dello stato di qualità ambientale buono ovvero il deterioramento dello stato del corpo idrico.

Eccezioni a tale disposizione devono rispettare le condizioni stabilite dall'art. 4 comma 7 della direttiva.

A tal riguardo l'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque stabilisce che *“Gli Stati membri non violano la presente direttiva qualora il mancato raggiungimento del buono stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento dello stato del corpo idrico superficiale o sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni del livello di corpi sotterranei, o l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:*

- a) è fatto tutto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;*
- b) le motivazioni delle modifiche o alterazioni sono menzionate specificamente e illustrate nel piano di gestione del bacino idrografico prescritto dall'articolo 13 e gli obiettivi sono riveduti ogni sei anni;*
- c) le motivazioni di tali modifiche o alterazioni sono di prioritario interesse pubblico e/o i vantaggi per l'ambiente e la società risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono inferiori ai vantaggi derivanti dalle modifiche o alterazioni per la salute umana, il mantenimento della sicurezza umana o lo sviluppo sostenibile;*
- d) per ragioni di fattibilità tecnica o costi sproporzionati, i vantaggi derivanti da tali modifiche o alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che costituiscano una soluzione notevolmente migliore sul piano ambientale.”*

Inoltre l'articolo 4 al comma 8 stabilisce che gli Stati membri, *“assicurano che l'applicazione non pregiudichi la realizzazione degli obiettivi della presente direttiva in altri corpi idrici dello stesso distretto idrografico e che essa sia coerente con l'attuazione di altri atti normativi comunitari in materia di ambiente.”*

Così come chiarito dal documento della commissione europea *“Documento di orientamento n. 36 Esenzioni dagli obiettivi ambientali a norma dell'articolo 4, paragrafo 7”*¹ le modifiche alle caratteristiche fisiche del corpo idrico fluviale sono quelle relative alle modifiche idromorfologiche (regime idrologico, continuità fluviale, condizioni morfologiche) a prescindere dalle dimensioni o dall'estensione spaziale delle modifiche apportate dall'intervento ivi incluse le piccole modifiche, nella misura in cui tali alterazioni idromorfologiche possano avere potenziali effetti diretti e/o indiretti sugli elementi di qualità biologica o di quelli a sostegno.

Secondo gli orientamenti comunitari forniti nel documento sopra citato, il deterioramento dello stato del corpo idrico superficiale consiste nella diminuzione di una classe di qualsiasi elemento degli elementi di qualità ai sensi dell'allegato V della direttiva anche se tale diminuzione non ha effetti sulla classificazione del corpo idrico superficiale nel suo insieme.

Tra gli elementi a sostegno rientrano quelli idromorfologici e a tal riguardo, per le classi di stato potenziale buono o inferiore, gli elementi idromorfologici devono presentare condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori specificati per gli elementi di qualità biologica.

Occorre pertanto valutare nello specifico gli elementi idromorfologici con metodologie adeguate.

A tal riguardo a livello nazionale le valutazioni delle alterazioni morfologiche dei corsi d'acqua nel contesto sopra delineato sono state affrontate nelle linee guida “IDRAIM” pubblicate da ISPRA² che

1 Il documento è scaricabile dal seguente link: <https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/15b60253-a090-4e13-9af3-16c97006a3db/details>

2 Le linee guida “IDRAIM – Sistema di valutazione idromorfologica, analisi e monitoraggio dei corsi d'acqua

hanno definito l'indice di qualità morfologia (IQM) per valutare lo stato morfologico dei corpi idrici fluviali.

La metodologia di valutazione si basa sulla definizione di un sistema di indicatori che considera le varie alterazioni morfologiche ivi inclusi gli interventi di rimozione dei sedimenti.

Pertanto nel caso oggetto della presente direttiva la metodologia IDRAIM andrà utilizzata per valutare se la qualità morfologica subisca modifiche che determinano possibili condizioni di deterioramento della qualità morfologica del corpo idrico.

Lo studio effettuato secondo la metodologia IDRAIM dovrà valutare il valore dell'indice di qualità morfologica prima e dopo l'intervento. In particolare se il valore dell'indice di qualità morfologica a seguito dell'intervento diminuisce di una classe l'autorizzazione è subordinata alla preliminare verifica della sussistenza delle condizioni di esenzione stabilite dall'art. 4 comma 7 e comma 8 della direttiva.

A tal riguardo in via cautelativa si può optare per non effettuare la valutazione dell'indice di qualità morfologica e di elaborare direttamente lo studio della verifica di sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4 comma 7 della direttiva 2000/60 necessario per valutare l'autorizzabilità dell'intervento.

Per quanto riguarda le modalità di elaborazione di tale studio che dovrà in tal caso essere prodotto si potrà fare riferimento alle indicazioni contenute nel documento "Documento di orientamento n. 36 Esenzioni dagli obiettivi ambientali a norma dell'articolo 4, paragrafo 7". Si forniscono al riguardo i seguenti indicazioni

Per quanto riguarda la condizione di cui al punto a) dell'art. 4 comma 7 ("è fatto tutto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico") è comunque raccomandato che vengano applicate buone pratiche e che tutte le misure praticabili che evitano, minimizzano o riducono gli effetti alla fonte.

Le misure di mitigazione dovrebbero essere tecnicamente fattibili, non sproporzionate e costose e compatibili con la nuova modifica.

A tal riguardo le misure di mitigazione già indicate nel paragrafo 1 costituiscono il set minimo di misure da prevedere.

Inoltre andrà evitato l'intervento nelle sezioni sede delle stazioni di monitoraggio della qualità ambientale del corpo idrico. Occorrerà a tal fine e in via cautelativa distanziarsi almeno 500 metri a monte e valle della predetta stazione.

Per quanto riguarda la condizione b) dell'art. 4 comma 7 (le motivazioni delle modifiche o alterazioni sono menzionate specificamente e illustrate nel piano di gestione del bacino idrografico)

Il significato sotteso da questo requisito è quello di sostenere il processo di partecipazione pubblica e garantire che l'uso delle esenzioni sia reso trasparente e tracciabile.

Questo non significa che bisogna attendere la pubblicazione del piano di gestione dei bacini idrografici prima di consentire una nuova modifica fisica. Ma è opportuno che venga garantita la possibilità della partecipazione pubblica. A tal fine all'avvio delle procedure autorizzative quest'Autorità procederà a dare pubblicità sul sito dando trenta giorni di tempo per consentire la presentazione di eventuali osservazioni.

Per quanto riguarda la condizione c) dell'art. 4 comma 7 (interesse pubblico prioritario) questo si verifica nelle finalità stesse degli interventi stabiliti nella direttiva sovralluvionamenti e cioè va verificato che gli interventi sono finalizzati a contrastare le situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Qualora le verifiche effettuate evidenzino il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni stabilite dall'art. 4 comma 7 e comma 8 della direttiva l'intervento non potrà essere autorizzato

3. Lo studio idraulico

L'art. 4 (*Istanza / Studio idraulico*) della **Direttiva Sovralluvionamenti** prevede che *“l'istanza di rimozione /prelievo deve essere corredata da un apposito studio idraulico semplificato, redatto per la tratta omogenea di alveo fluviale ed esteso alla tratta omogenea posta immediatamente a monte ed a valle della stessa, necessario per evitare un localizzato aumento del rischio di esondazione”*.

Pertanto, al fine di definire le disposizioni di dettaglio previste dall'art. 2 del DSG n. 60 del 24/03/2022, di approvazione della Direttiva Sovralluvionamenti, relativamente ai soli aspetti legati alla pericolosità idraulica e al rischio idraulico del PAI, nel successivo paragrafo vengono fornite le indicazioni sui contenuti minimi dello studio idraulico semplificato in argomento.

3.1. Contenuti minimi dello studio idraulico semplificato

Lo studio idraulico dovrà essere elaborato per dimostrare che i benefici dell'intervento di rimozione/prelievo dei sedimenti da sovralluvionamento proposto sono tali da non aumentare il livello di pericolosità idraulica e conseguentemente di rischio idraulico eventualmente esistenti nel PAI per il tratto oggetto di studio.

Lo studio, i cui contenuti sono di seguito descritti, dovrà essere suddiviso in due parti: la prima (studio idrologico) dedicata alla stima dei valori di massima piena, valutati per assegnato tempo di ritorno, e la seconda (studio idraulico) dedicata alla determinazione delle caratteristiche idrauliche della corrente (tiranti, velocità ed energia cinetica), valutate per assegnato tempo di ritorno, relative allo stato di fatto e allo stato di progetto dell'intervento di rimozione/prelievo dei sedimenti.

È il caso di precisare che l'intervento di rimozione/prelievo dei sedimenti dovrà, laddove necessario, garantire la perfetta funzionalità dell'alveo di piena ordinaria e cioè di quella parte di terreno che risulti occupato dall'acqua in caso di eventi di piena corrispondenti ad un tempo di ritorno $T_r = 5$ anni.³

3.2. Studio idrologico

Preliminarmente è necessario elaborare lo studio idrologico per la stima dei valori delle portate di massima piena, valutate in corrispondenza ai tempi di ritorno del PAI ($T=50, 100$ e 300 anni), che rappresentano dei fondamentali dati di input per lo studio idraulico. In tale ambito occorre definire l'area di interesse, il reticolo idrografico naturale e artificiale, le sezioni d'interesse e i relativi bacini sottesi.

La stima delle portate di massima piena dovrà essere elaborata utilizzando i dati pluviometrici più recenti, utilizzando serie storiche almeno trentennali. Inoltre essa dovrà essere condotta con metodi probabilistici, valorizzando le aggiornate informazioni idrologiche disponibili per l'area in esame o per aree vicine e simili, ed utilizzare metodi diretti (analisi probabilistica delle portate osservate) o indiretti (analisi probabilistica delle precipitazioni e successiva trasformazione afflussi deflussi).

L'analisi probabilistica può essere effettuata anche sulla base di studi di regionalizzazione (ad es. VAPI,

3 Vedi sull'argomento:

- *“Linee guida per l'espletamento dell'attività di polizia idraulica”* apprezzate dalla Giunta di Governo con Delibera n. 446 del 22/10/2020 e adottate con Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n 18 del 02/12/2020
- Decreto del Segretario Generale n° 119 del 09/05/2022 *“Direttive per la determinazione dell'ampiezza dell'alveo nel caso di sponde incerte (art. 94 del R.D. 523/1904) e per la determinazione della fascia di pertinenza fluviale da sottoporre alle limitazioni d'uso di cui all'art. 96, lettera f, del R.D. 523/1904”*

TCEV ecc.) disponibili per il territorio in esame, purché siano confrontati con valutazioni compiute utilizzando i dati più recenti disponibili. Ove possibile, saranno confrontati più metodi al fine di ridurre più possibile l'incertezza connessa con la stima.

Nel caso di bacini idrografici di limitata estensione (fino a circa 20 km²) si può ricorrere, per la determinazione del valore della portata di massima piena di assegnato tempo di ritorno, all'applicazione di un metodo analitico noto in letteratura come "metodo razionale".

3.3. Studio idraulico

Lo studio idraulico, comprendente la tratta omogenea di alveo fluviale estesa alla tratta immediatamente a monte e a valle della stessa, dovrà essere elaborato nelle configurazioni precedente (stato di fatto) e successiva (stato di progetto) alla realizzazione dell'intervento di rimozione/prelievo dei sedimenti.

A tal fine sono ammessi i seguenti schemi di moto:

- 1) **Moto uniforme** – applicabile nel caso in cui il tratto di alveo in studio abbia geometria approssimativamente cilindrica, con scabrezza e pendenza di fondo approssimativamente costanti;
- 2) **Moto stazionario monodimensionale (moto permanente)** – applicabile nel caso in cui la piena sia contenuta all'interno dell'alveo e sia chiaramente identificabile una direzione prevalente del flusso idrico.

Nel caso di moto permanente occorrerà prestare particolare attenzione nella definizione delle condizioni al contorno, sviluppando i calcoli a partire da sezioni ove si può determinare, con buona affidabilità, il relativo livello idrico (ad esempio sezioni singolari ove si ha il passaggio della corrente in condizioni di stato critico, oppure sezioni in cui è applicabile la schematizzazione in moto uniforme).

Durante l'analisi del bilancio dei sedimenti sul corso d'acqua occorrerà prestare altresì particolare attenzione alla corretta individuazione del profilo longitudinale dell'alveo che si stabilisce a seguito degli interventi di rimozione dei sedimenti programmati nel tempo. Tutto ciò al fine di tendere alla condizione di equilibrio del trasporto solido che garantisce condizioni di funzionalità idraulica del corso d'acqua, stabilità delle sponde e continuità del flusso solido tra ambito fluviale e litorale.

Infine la valutazione degli effetti dell'intervento sui livelli di pericolosità idraulica e conseguentemente di rischio idraulico, sarà effettuata sulla base dei risultati dello studio idraulico: valori dei tiranti idrici, delle velocità e dell'energia cinetica, determinati in funzione delle portate di massima piena correlate ai tempi di ritorno del PAI (T=50, 100 e 300 anni), relativi allo stato di fatto e allo stato di progetto dell'intervento di rimozione/prelievo dei sedimenti.

4. Indicazioni Procedurali

4.1. Soggetti titolati

L'art. 3 della Direttiva individua i **Comuni, le Città Metropolitane, i Liberi Consorzi e gli altri soggetti a titolarità pubblica (Enti Parco, Gestori Riserve Naturali, Consorzi di bonifica, Contratti di Fiume, Unione di Comuni, ecc.)** tra quei soggetti che possono avanzare istanza per realizzare gli interventi di rimozione dei depositi sovralluvionali.

Appare opportuno in questa sede evidenziare che esulano dalla direttiva, così come previsto dagli articoli 5 e 7 della stessa, gli interventi di rimozione dei depositi effettuati ai sensi degli artt. 10, commi 1 e 2, e 12, comma 1, del R.D. 523/1904. Tali interventi sono eseguiti dai soggetti competenti che dovranno preventivamente trasmettere, per l'ottenimento dell'Autorizzazione Idraulica Unica, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022, i progetti all'Autorità di Bacino che esercita altresì i compiti di monitoraggio, vigilanza e controllo.

4.2. Elaborati da presentare

I soggetti indicati al precedente punto presentano istanza di autorizzazione idraulica unica all'esecuzione degli interventi.

L'istanza dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- relazione tecnica che descriva in modo qualitativo e quantitativo gli interventi in progetto, che riporti i risultati delle analisi conoscitive, e che identifichi i benefici dell'intervento in termini di rischio idraulico. La relazione deve inoltre riportare le tecniche di intervento previste e le modalità di attuazione, conformi alla presente direttiva ed alle specificità del caso in esame; individui in base alle caratteristiche morfologiche e naturalistiche del posto le modalità di intervento e le tecniche più idonee
- studio geomorfologico con i seguenti contenuti:
 - l'evoluzione recente del profilo di fondo (ultimi 15 – 20 anni);
 - l'individuazione delle zone di erosione delle zone di accumulo;
 - l'analisi granulometrica;
 - la valutazione della dinamica di fondo alveo e del bilancio dei sedimenti;
 - la valutazione degli effetti dell'intervento sul bilancio dei sedimenti.
- studio di valutazione dell'impatto sulla qualità dei corpi idrici ai sensi direttiva 2000/60 redatto secondo le indicazioni riportate nel paragrafo 2
- studio di verifica della sussistenza delle condizioni di esenzione stabilite dall'art. 4 comma 7 e comma 8 della direttiva nel caso in cui l'indice di qualità morfologica a seguito dell'intervento diminuisca di una classe .
- studio idraulico redatto secondo le indicazioni riportate nel paragrafo 3;
- allegato fotografico descrivente lo stato di luoghi a cui fa riferimento il progetto;
- computo metrico del materiale da rimuovere;
- elaborati grafici in scala idonea con dettaglio uguale o maggiore di quello della scala 1:10000 che individuano i tratti di intervento e la sovrapposizione con zone vincolistiche;
- elaborati grafici costituiti da planimetrie e profili longitudinali che individuino lo stato attuale e lo stato di progetto in idonee scale rappresentative (con dettaglio non inferiore a 1:10000) con indicati gli interventi, e che riportino i volumi di sedimenti da mobilitare o asportare, nonché elaborati grafici costituiti da sezioni trasversali riportanti lo stato attuale e di progetto successivo all'intervento in idonee scale rappresentative (con dettaglio non inferiore a 1:1000).

Gli elaborati di progetto vanno prodotti in formato digitale. In particolare per quanto riguarda gli elaborati documentali dovranno essere prodotti i files in formato .doc, .pdf, .xls o compatibili, mentre per quanto riguarda gli elaborati cartografici dovranno essere prodotti i files di stampa in formato .pdf, oltre che i files vettoriali in formato .shp o geodatabase, georeferenziati secondo i sistemi di coordinate in uso presso la regione siciliana

Nel caso di interventi che comportino la rimozione di sedimenti per un volume inferiore a 2000 mc l'istanza sarà corredata dai seguenti elaborati

L'istanza dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- relazione tecnica che descriva in modo qualitativo e quantitativo gli interventi in progetto, che riporti i risultati delle analisi conoscitive e che identifichi i benefici dell'intervento in termini di rischio idraulico. La relazione deve inoltre riportare le tecniche di intervento previste e le modalità di attuazione, conformi alla presente direttiva ed alle specificità del caso in esame; individui in base alle caratteristiche morfologiche e naturalistiche del posto le modalità di intervento e le tecniche più idonee
- studio geomorfologico semplificato con i seguenti contenuti:
 - l'evoluzione recente del profilo di fondo (ultimi 15 – 20 anni);
 - l'individuazione delle zone di erosione delle zone di accumulo;

- studio di valutazione dell'impatto sulla qualità dei corpi idrici ai sensi direttiva 2000/60 redatto secondo le indicazioni riportate nel paragrafo 2
- studio di verifica della sussistenza delle condizioni di esenzione stabilite dall'art. 4 comma 7 e comma 8 della direttiva nel caso in cui l'indice di qualità morfologica a seguito dell'intervento diminuisca di una classe;
- studio idraulico redatto secondo le indicazioni riportate nel paragrafo 3;
- allegato fotografico descrivente lo stato di luoghi a cui fa riferimento il progetto;
- computo metrico del materiale da rimuovere;
- elaborati grafici in scala idonea con dettaglio uguale o maggiore di quello della scala 1:10000
- che individuano i tratti di intervento e la sovrapposizione con zone vincolistiche;
- elaborati grafici costituiti da planimetrie e profili longitudinali che individuino lo stato attuale e lo stato di progetto in idonee scale rappresentative (con dettaglio non inferiore a 1:10000) con indicati gli interventi, e che riportino i volumi di sedimenti da mobilitare o asportare, nonché elaborati grafici costituiti da sezioni trasversali riportanti lo stato attuale e di progetto successivo all'intervento in idonee scale rappresentative (con dettaglio non inferiore a 1:1000).

Gli elaborati di progetto vanno prodotti in formato digitale. In particolare per quanto riguarda gli elaborati documentali dovranno essere prodotti i files in formato, doc, .pdf, .xls o compatibili, mentre per quanto riguarda gli elaborati cartografici dovranno essere prodotti i files di stampa in formato .pdf, oltre che i files vettoriali in formato shp o geodatabase, georeferenziati secondo i sistemi di coordinate in uso presso la regione siciliana.

5. Modalità istruttorie

L'autorizzazione verrà rilasciata dall'Autorità di bacino nell'ambito delle procedute di autorizzazione idraulica unica ex R.D. 523 del 1904 previa apposita istruttoria volta a verificare il rispetto dei requisiti stabiliti nella direttiva nonché di quelli definiti cui ai punti 1, 2 e 3 della presente e il beneficio idraulico dell'intervento in termini di diminuzione delle condizioni di rischio.

Nell'ambito dell'attività istruttoria nel caso in cui fosse necessario effettuare la verifica della sussistenza delle condizioni di esenzione stabilite dall'art. 4 comma 7 e comma 8 della direttiva 2000/60 al fine di garantire la possibilità della partecipazione pubblica. A tal fine, all'avvio delle procedure di istruttoria, quest'Autorità procederà a dare pubblicità sul sito dando trenta giorni di tempo per consentire la presentazione di eventuali osservazioni che saranno tenute in considerazione nell'istruttoria stessa.

Il Segretario generale
SANTORO